



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI ABANO TERME

**REGOLAMENTO INTERNO DI
FUNZIONAMENTO**

DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di competenza attribuite alla Consulta dei Giovani di Abano Terme (di seguito Consulta), quale organo permanente di coordinamento, confronto e sostegno delle attività a favore dei giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni compiuti, residenti o domiciliati ad Abano Terme, con o senza il requisito della cittadinanza italiana o frequentanti gli Istituti secondari superiori di Abano Terme

Articolo 2 – Sede

1. La Consulta dei Giovani si riunisce di norma nella sala seminari della Biblioteca Civica del Comune di Abano Terme o altro luogo idoneo o in videoconferenza.

Articolo 3 – Durata e adesione

1. La Consulta ha durata illimitata e l'adesione è triennale o secondo altra deliberazione dell'Assemblea, tramite un bando pubblico per la raccolta delle nuove adesioni. Le modalità di decadenza della Consulta, oltre alle volontarie, sono quelle previste dall'art.8 comma 2 dello Statuto.

Articolo 4 - Presidente della Consulta dei Giovani

1. Il Presidente della Consulta rappresenta la Consulta nonché l'Assemblea e sovrintende all'attività dell'Assemblea.
2. Il Presidente garantisce e tutela con imparzialità le prerogative e le facoltà dei componenti la Consulta.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea ai sensi dello Statuto, fissandone l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 5 - Assemblea della Consulta

1. Le finalità della Consulta sono quelle definite all'articolo 2 dello Statuto. Quindi l'Assemblea:
 - a) promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre inerenti alla condizione giovanile per favorire la crescita dei giovani;
 - b) raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, pari opportunità, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente e turismo;
 - c) presenta agli assessori competenti in materia, proposte inerenti le tematiche giovanili;

- d) rappresenta un osservatorio permanente della realtà giovanile della città;
- e) collabora con il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi);
- f) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio regionale, nazionale ed internazionale;
- g) favorisce la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili (formali ed informali) presenti nel territorio comunale e le istituzioni locali.

Articolo 6 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
3. Ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata con maggioranza dei voti salvo per quelle materie e in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Non si tiene conto dei voti di astensione.
4. I componenti dell'Assemblea non possono astenersi dalla partecipazione alle sedute se non per gravi motivi che dovranno essere preventivamente comunicati al Presidente attraverso la mail istituzionale (consultagiovani@abanoterme.net)
5. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
6. I componenti che intendono parlare in una discussione fanno domanda al Presidente. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande. La durata degli interventi è fissata dal Presidente.

Articolo 7 – Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro di cui all'articolo 9 dello Statuto, sono istituiti a norma dello Statuto e ad essi sono attribuite specifiche competenze per materia; essi sono articolazioni interne della Consulta e svolgono funzioni referenti, consultive, conoscitive e di indirizzo.
2. Ai Gruppi si accede mediante iscrizione. Decorsi 6 mesi dalla prima iscrizione è possibile fare richiesta al Presidente della Consulta di aderire ad altro Gruppo.
3. Ogni gruppo elegge il proprio portavoce.
4. Ogni argomento su cui il Gruppo debba riferire alla Consulta o che debba essere sottoposto all'esame del Gruppo, è presentato dal soggetto proponente direttamente nel Gruppo.
5. Se un Gruppo ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altro Gruppo lo invia al Gruppo competente.
6. Le questioni di competenza fra i gruppi sono decise dal Presidente della Consulta con atto motivato e comunicato ai Portavoce dei Gruppi.

7. Se un Gruppo, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di un altro Gruppo, può richiederlo, prima di proporre la delibera in assemblea.
8. I Gruppi sono convocati, almeno una volta ogni tre mesi, dai loro Portavoce o, in caso di impedimento, dal Presidente della Consulta, di norma con un preavviso di tre giorni. Nel caso in cui il Portavoce del Gruppo non provveda a convocare il Gruppo con la cadenza stabilita dal presente articolo, su richiesta di un componente esso è rimosso dall'incarico dal Presidente della Consulta che convocherà il Gruppo per l'elezione del nuovo portavoce nel termine di dieci giorni.
9. Un Gruppo potrà essere convocato se lo richiede un numero di componenti pari ad un terzo del gruppo stesso. La richiesta, inviata al Portavoce e al Presidente della Consulta, deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione del Gruppo deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.

Articolo 8 - Sedute dei Gruppi di lavoro

1. Il Portavoce del Gruppo apre e chiude la seduta. La prima seduta, esclusivamente per l'elezione del portavoce è convocata e presieduta dal Presidente della Consulta.
2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza della maggioranza dei componenti del gruppo. Se il Gruppo non è in numero legale per iniziare la seduta, il portavoce, decorsi 20 minuti dall'orario d'inizio fissato nella convocazione, dichiara valida la seduta stessa con il numero minimo di tre componenti.
3. Le deliberazioni proposte dai Gruppi sono valide se i voti rappresentano almeno la maggioranza dei componenti il Gruppo. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.
4. I componenti del Gruppo non possono astenersi dalla partecipazione alle sedute se non per gravi motivi che dovranno essere preventivamente comunicati al Portavoce attraverso la mail istituzionale consultagiovani@abanoterme.net.

Articolo 9 – La Consulta

1. La Consulta è composta, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, dai portavoce dei Gruppi di lavoro e dal Segretario eletto come previsto all'art.5 dello Statuto e otto rappresentanti votati dall'Assemblea.

Articolo 10 – Funzioni della Consulta

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a. esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività della Consulta;
 - b. propone iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
 - c. presenta annualmente all'amministrazione comunale una relazione sull'attività svolta.

Articolo 11 - Decadenza

1. Nel periodo di permanenza in carica i componenti della Consulta decadono al raggiungimento del ventinovesimo anno di età o dopo tre assenze in un anno alle sedute della consulta stessa.

Articolo 12 - Rapporti con gli uffici

1. La Consulta gestisce in modo autonomo le proprie attività, avvalendosi laddove necessario degli uffici comunali afferenti all'assessorato competente in materia.

Articolo 13 - Modifica del Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato su richiesta dei 2/3 dell'Assemblea.